

**FISCALITÀ INTERNAZIONALE****ITALIA: FISCALITÀ INTERNAZIONALE DEL TRASFERIMENTO DI SEDE ITALIA/  
ESTERO/ITALIA**

Il decreto internazionalizzazione ha modificato l'art. 166 del TUIR comma 2 quater, chiarendo che il differimento dell'exit tax spetta ai soggetti non residenti che trasferiscono la sede legale in Paesi dell'Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo o in un Paese con cui l'Italia ha concluso un accordo di cooperazione fiscale, in relazione alle stabili organizzazioni italiane di loro proprietà. La modifica dell'articolo 179 ha chiarito che il differimento dell'exit tax si applica anche alle operazioni straordinarie transazionali, quali fusioni o scissioni e conferimenti, che prima non godevano di questo trattamento, risultando penalizzate rispetto alle operazioni con le quali si giungeva al trasferimento internazionale indiretto di sede legale. Infine, con l'introduzione dell'art. 166 bis, è stata definita la fiscalità dei trasferimenti di sede legale dall'estero verso l'Italia, stabilendo che i soggetti residenti in un Paese white list che trasferiscono in Italia la propria sede legale assumono quale valore fiscale delle attività e delle passività il valore normale delle stesse come stabilito dall'articolo 9 del TUIR. Qualora il soggetto che trasferisce la sede non sia residente in un Paese white list, si applica il valore normale previo accordo con il fisco italiano; in assenza di accordo, si applica il minore tra valore normale, valore di libro o di acquisto per le attività, mentre per le passività il maggiore tra questi tre valori.



M. Rubini

**STUDIO RUBINI & PARTNERS**  
Associazione professionale tra dottori commercialisti

Dott. Marco Rubini | [studiorubini@studiorubini.it](mailto:studiorubini@studiorubini.it)

PAGINA  
**14**

**ISPEZIONI FISCALI E CONTENZIOSI TRIBUTARI****ITALIA: L'INERENZA DI UN COSTO NON DIPENDE ANCHE DALLA SUA  
CONGRUITÀ ECONOMICA**

L'art. 109, c. 5 del TUIR stabilisce che i costi sono deducibili soltanto se sono "inerenti" all'attività di impresa. Con sentenza n. 3269/2015, la CTR Lombardia ha ribadito due aspetti importanti:

1. un costo può essere inerente all'attività di impresa anche se esso non contribuisce direttamente alla generazione dei ricavi, l'importante è che l'impresa sia in grado di spiegarne l'utilità con argomentazioni logiche e ragionevoli;
2. un costo rimane inerente anche se il suo sostenimento può apparire economicamente non conveniente.

In merito a questo secondo punto, le Corti Tributarie si sono più volte espresse per ribadire che le valutazioni in merito alla convenienza economica di un costo o di un'intera operazione spettano soltanto all'impresa. All'Agenzia delle Entrate rimane soltanto la possibilità di dimostrare che il costo sostenuto non sia ricollegabile all'attività svolta dall'impresa per produrre ricavi, oppure sia così sproporzionatamente elevato da non poter riflettere il bene o il servizio acquistati con lo stesso.



M. Petrucci



PG&Partners

Avv. e Dott. Commercialista Marco Petrucci |  
[marco.petrucci@pgpartners.it](mailto:marco.petrucci@pgpartners.it)